



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n.

Ordinanza n. 182/2017

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione dei veicoli in Via Dante Mattii e nella zona artigianale (Via Guido Rossa e Via Manlio Massini) per manifestazione denominata "39° Marcia del Solleone" del 2 luglio 2017.

Il Responsabile del Servizio

Vista la richiesta del 7/6/2017 della sig.ra Milena Sebastiani, generalizzata nell'istanza medesima, in qualità di Presidente dell'Associazione Podistica Dilettantistica AVIS -Mobilificio Lattanzi, pervenuta il 14/6/2017 al n.ro 7443 del protocollo comunale, intesa ad ottenere la chiusura al traffico della Via Dante Mattii e della zona artigianale, per il giorno 2 luglio 2017, dalle ore 8.30 alle ore 11.00, per lo svolgimento di una manifestazione podistica denominata "39° Marcia del Solleone";

Ritenuto necessario regolamentare, per la salvaguardia della pubblica incolumità, la circolazione dei veicoli nelle zone interessate alla manifestazione anzidetta;

In base alle indicazioni espresse, al riguardo, dall'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 107 e 109 -comma 2- del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamato il provvedimento del sindaco n. 2 del 31/1/2017 inerente la responsabilità del Servizio di P.M.;

ORDINA

E' sospesa temporaneamente, per i motivi esposti in premessa, la circolazione dei veicoli, in Via Dante Mattii (dalla S.P. 239 all'intersezione con Via Guido Rossa) e nella zona artigianale e, cioè, nelle Vie Guido Rossa e Manlio Massini, dalle ore 8.00 alle ore 11.00 del giorno 2 luglio 2017, e, comunque, fino al termine della manifestazione.

Sono esclusi da tale provvedimento i veicoli attinenti alla manifestazione suddetta, quelli dei residenti possessori di garages e di spazi in loco, nonché i veicoli al servizio di persone invalide che debbano raggiungere la chiesa di San Paolo.

I mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio sono esentati da tali prescrizioni.

I divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile da installarsi a cura dell'associazione organizzatrice, cui la presente ordinanza viene comunicata.

Il personale di vigilanza in servizio, tenuto conto delle contingenti condizioni del traffico, potranno anticipare o posticipare il previsto divieto di transito.

Il presente provvedimento si intende tacitamente revocato qualora la manifestazione non abbia luogo per qualsiasi evenienza.

Avverte

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° comma del D.Lgs 285/92 e ss.mm. (nuovo codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla civica residenza, 28 giugno 2017



Il Responsabile del Servizio della P.M.

add. *Marianita Vericchi*

Ordinanze2017/Solleone 2017 - 2 luglio 2017